

REGIONE LAZIO
Legge n° 47 del 22 ottobre 1986

**ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE URBANO «MONTE ORLANDO» NEL COMUNE
DI GAETA**

Art. 1
Istituzione

È istituito il parco regionale urbano "Monte Orlando", compreso nel sistema dei parchi e delle riserve naturali di cui alla legge regionale 28 novembre 1977, n° 46, allo scopo di tutelare l'ambiente naturalistico e storico di Monte Orlando e regolamentarne la corretta fruizione.
(.....omissis).

Art. 10
Norme di salvaguardia

Nel territorio del parco sono comunque vietate:

(.....omissis).

f) la raccolta di fiori, di frutti, di funghi, di minerali, fossili, reperti storici, paleontologici e paleoetnologici. Eventuali autorizzazioni potranno essere concesse dall'ente gestore per la raccolta di reperti a soli fini di studio da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti;
(.....omissis).

Art. 12
Sanzioni

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, od alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano di assetto del parco e nel suo regolamento, si applica quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n° 46.

La sanzione amministrativa minima è stabilita in L. 200.000, massima in L. 2.000.000. La sanzione è raddoppiata in caso di recidività.

(..... *omissis*).